




AOO: RMPAC1

Prot.: 0000968 del 16/02/2010

uor: 400/A

Fasc: 12.214.9



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Nr.400/A/2010/12.214.9 bis

OGGETTO: *Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro.*
Rilascio del titolo di soggiorno.

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

E, p. c.

AI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE
DI POLIZIA DI FRONTIERA

LORO SEDI

Facendo seguito alle indicazioni diramate da questa Direzione Centrale con le circolari n.400/A/2007/463/P/10.2.2 e n.400/C/2008/2850/P/10.2.2 datate, rispettivamente, 16 febbraio 2007 e 16 luglio 2008, ed in risposta ai numerosi quesiti pervenuti in ordine alla tipologia di autorizzazione al soggiorno da rilasciare agli stranieri che, in possesso di un *permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo* concesso da altro Stato membro, si trasferiscono in Italia per un periodo superiore a tre mesi, si formulano le seguenti considerazioni.

Come noto, l'articolo 9 bis, del decreto legislativo 286/98 e successive modificazioni, introdotto dall'articolo 1, del d.lvo 8 gennaio 2007, n.3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo", prevede, al comma 1, che *lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validità*, possa chiedere di soggiornare sul territorio nazionale, per le finalità specificamente elencate dal legislatore.

Il comma 2 seguente integra la suddetta previsione, specificando che all'interessato, in questo caso, debba essere concesso un *permesso di soggiorno*.

La norma, conforme ai principi comunitari, trova, infatti, rispondenza nell'articolo 19 della Direttiva, ove si chiarisce che *il secondo Stato membro rilascia al soggiornante di lungo periodo un titolo di soggiorno rinnovabile* alla scadenza, qualora lo stesso ne abbia fatto richiesta.

Dalla semplice lettura dei disposti normativi in esame, si rileva quindi che a tali stranieri debba essere concesso un *permesso di soggiorno* e non già un *permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo*.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Chiaramente, una analoga autorizzazione al soggiorno, con durata identica a quella del *permesso* rilasciato al soggiornante di lungo periodo, dovrà essere concessa anche in favore degli eventuali *familiari*.

Le osservazioni finora esposte trovano riscontro, peraltro, nel comma 8 dello stesso articolo 9 bis, che disciplina l'eventuale rilascio, da parte del secondo Stato membro, di un *permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo*; il comma in analisi, infatti, ne prevede la concessione solo qualora lo straniero dimostri di possedere i requisiti specificamente indicati nel precedente articolo 9, tra i quali è, senza dubbio, ricompresa la regolare presenza in Italia da almeno cinque anni.

L'inequivocabile formulazione del suddetto comma è, peraltro, in linea con gli orientamenti comunitari forniti, agli Stati membri, dall'articolo 23 della Direttiva.

Confidando nella consueta collaborazione di codesti Uffici, si resta a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti

IL DIRETTORE CENTRALE
Rodolfo Ronconi

FR/Ufficio AAGG

2

Via Tuscolana, 1558 00173 Roma

1



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE
 Servizio Polizia delle Frontiere e degli Stranieri

N. 400/C/2008/3250/P/10.2.2

Roma, 16 106. 2008

OGGETTO: decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, recante "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo".

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA

LORO SEDI

In relazione alle disposizioni rese per l'applicazione del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, recante *attuazione della direttiva 2003/109/CE, relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo*, la Commissione Europea è intervenuta chiarendo che il conferimento dello status di soggiornante di lungo periodo è di esclusiva competenza dello Stato membro nel cui territorio i cittadini dei paesi terzi abbiano soggiornato legalmente ed ininterrottamente per cinque anni; ne consegue che ai fini del relativo computo non rileva la data di adesione alla Comunità Europea da parte dei singoli Stati membri.

Al riguardo, fermo restando che il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca, in virtù dell'atto di adesione all'Unione Europea, non partecipano all'adozione della direttiva in argomento e non sono vincolati da essa, né sono soggetti alla sua applicazione, si rende necessario procedere ad una parziale modifica delle disposizioni rese con circolare nr. 400/A/2007/463/P/10.2.2 del 16 febbraio 2007, significando che beneficiari della norma in esame sono i cittadini stranieri che hanno acquisito la condizione di soggiornanti di lungo periodo in tutti i paesi membri, ivi compresi, quindi, gli Stati che hanno aderito all'Unione Europea il 1° maggio 2004 e il 1° gennaio 2007.

Alla luce di tali premesse, l'ultimo paragrafo del punto 2 della circolare con il quale è stato disposto che *"Le predette disposizioni non trovano, altresì, applicazione, per il momento, nei confronti degli stranieri soggiornanti nei Paesi neo-comunitari che, come noto, hanno acquisito detto status solo dal 1° maggio 2004 o il 1° gennaio 2007, poiché la qualifica di lungo soggiornante, ai sensi della direttiva 2003/109/CE, si acquisisce a seguito di un soggiorno di anni cinque nel territorio di uno Stato Membro"*, è **soppresso**.

Si precisa, infine, che ai sensi del "Manuale pratico per le guardie di frontiera" del 6 novembre 2006 (**Parte II - Sezione I punto 1.1 lettera b**) sono riconosciuti validi ai fini dell'attraversamento delle frontiere, in esenzione visto, unicamente i titoli rilasciati da uno Stato Schengen.

Si confida nella puntuale e scrupolosa osservanza.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

STAMPATO PRESSO LA DIREZIONE CENTRALE DEL SERVIZIO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Anticipata via e-mail

N.400/A/2007/463/P/10.2.2

Roma, 16 febbraio 2007

OGGETTO: decreto legislativo 8 gennaio 2007, n.3
"Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo"

AI SIGNORI QUESTURE DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGNORI DIRIGENTI ZONE POLIZIA DI FRONTIERA

LORO SEDI

Si informa che nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 30 gennaio 2007, n. 24 è stato pubblicato il decreto legislativo in oggetto.

Si richiamano le più significative modifiche introdotte dal decreto in esame al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero":

1. articolo 9 "Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo"

- la carta di soggiorno assume la denominazione di "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo";
- il termine di presenza regolare in Italia necessario per richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è ridotto da 6 a 5 anni;
- è soppresso il requisito della titolarità di un permesso di soggiorno per un motivo che consenta un numero indeterminato di rinnovi, pertanto è sufficiente la titolarità, all'atto della richiesta, di un permesso di soggiorno di lunga durata in corso di validità;
- rimangono invariati i requisiti relativi: al reddito, all'alloggio, alle possibilità di richiedere il rilascio per sé ed i familiari di cui all'art. 29, comma 1, Testo Unico Immigrazione, la durata indeterminata del titolo ed al periodo prescritto per il rilascio di 90 giorni;
- non può essere rilasciato allo straniero titolare di permesso di soggiorno per studio, formazione professionale, protezione temporanea, motivi umanitari, asilo, permesso di soggiorno di breve durata;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

- non può essere rilasciato allo straniero pericoloso per la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico. Nella valutazione della pericolosità dello straniero il criterio automatico previsto dalla previgente normativa è sostituito da un giudizio di pericolosità complessivo che tiene conto anche di una condanna per i reati previsti dall'art. 380 c.p.p. e per i reati non colposi previsti dall'art. 3 c.p.p., o dell'appartenenza ad una delle categorie indicate dall'art. 13, comma 2, lett. c) del Testo Unico Immigrazione. Si rappresenta che un eventuale provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo dovrà riportare una articolata motivazione su tutti gli elementi che hanno contribuito a formulare un giudizio di pericolosità attuale e concreta e dovrà tener conto dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, nonché della durata del soggiorno sul territorio nazionale;
- le assenze dello straniero dal territorio nazionale non incidono sul periodo di 5 anni se inferiori a 6 mesi consecutivi e non superiori complessivamente a dieci mesi nel medesimo periodo;
- il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è revocato:
 - a) se è stato acquisito fraudolentemente,
 - b) se lo straniero risulta pericoloso per la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico,
 - c) nei casi per i quali l'art. 9 prevede l'espulsione,
 - d) per l'assenza dello straniero dall'Unione Europea per un periodo di 12 mesi consecutivi,
 - e) per l'acquisizione del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in altro Stato membro dell'Unione;
- le ipotesi di espulsione per il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto alla normativa precedente:
 - a) per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, con l'inserimento delle ipotesi di espulsione previste dall'art. 3, comma 1, del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155;
 - b) per l'appartenenza dello straniero ad una delle categorie previste dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, ovvero all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n.575, sempre che sia stata applicata,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n.55.

Nell'adozione del provvedimento di espulsione dovranno essere valutate, dandone conto in motivazione, l'età dello straniero, la durata del soggiorno sul territorio nazionale, le conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.

2. art. 9 bis "Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro"

Regolamenta la possibilità per lo straniero titolare di permesso di soggiorno CE per lungo periodo rilasciato da uno stato membro dell'Unione di trasferirsi e risiedere in altro Stato membro per un periodo superiore a 3 mesi, per svolgere attività lavorativa (in forma autonoma e subordinata), frequentare corsi di studio e formazione, soggiornare ad altro scopo, qualora in possesso di adeguate risorse, quantificate in un reddito superiore al doppio dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esonero della partecipazione alla spesa sanitaria e di essere titolare di polizza assicurativa sanitaria:

- il predetto diritto di soggiorno è esteso anche ai familiari, di cui all'art. 29, comma 1, Testo Unico Immigrazione, ai quali è ugualmente rilasciato un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di famiglia, previa dimostrazione del rapporto familiare;
- i motivi di un eventuale diniego di rilascio sono quelli previsti dall'articolo 9, comma 4;
- il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo deve essere comunicato allo Stato Membro che ha rilasciato il primo permesso di soggiorno attraverso il punto di contatto nazionale, che per l'Italia è stato individuato nella Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Servizio Polizia di Frontiera e degli Stranieri - Utenza Fax 06/46530822.

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo sarà rilasciato in formato elettronico secondo le modalità indicate con circolare N.400/C/2006/1000/P/14.201 del 13 luglio 2006.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Le disposizioni del decreto in oggetto non trovano applicazione nei confronti dei cittadini di paese terzi "lungo soggiornanti" nel Regno Unito, Irlanda e Danimarca.

Le predette disposizioni non trovano, altresì, applicazione, per il momento, nei confronti degli stranieri soggiornanti nei Paesi neo-comunitari che, come noto, hanno acquisito detto status solo dal 1° maggio 2004 o il 1° gennaio 2007, poiché la qualifica di "lungo soggiornante", ai sensi della direttiva 2003/109/CE, si acquisisce a seguito di un soggiorno di anni cinque nel territorio di uno Stato Membro.

IL DIRETTORE CENTRALE

Angela Prati
Angela Prati